

N. 3486. U	30 GIU. 2020
Fascicolo	Sottofascicolo



PROCURA GENERALE

CORTE d'APPELLO

MESSINA

Il Presidente della Corte e il Procuratore Generale;
 visto il D.L 30 aprile 2020 n.28;
 viste le linee guida emanate con nota del 20.4.2020 e 4.5.2020;
 vista la legge 25 giugno 2020, n. 70 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

OSSERVANO

La legge 25.6.2020 n.70 (Gazzetta Ufficiale del 29. 6.2020, in vigore dal 30.6.2020) ha apportato modifiche all'art.3 D.L.28/2020, mediante inserimento al comma 1, dopo la lettera b) la seguente lettera b-bis): *al comma 6, primo periodo, le parole: " 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2020 "»*; conseguentemente l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è stato modificato nel senso che la adozione dei provvedimenti organizzativi di cui al comma 7 è limitata, per i capi degli uffici giudiziari, sino al 30 giugno 2020, anziché, come previsto in precedenza, fino al 30 luglio 2020.

Pertanto, a decorrere dall'1 luglio 2020, cessa l'efficacia dei provvedimenti organizzativi o linee guida per la trattazione degli affari giudiziari, emanate con note del 20.4.2020 e 4.5.2020 ai sensi dell'art.83 commi 6 e 7 D.L. 17.3.2020 n.18, e di conseguenza, a decorrere dall'1.7.2020, l'attività giurisdizionale della Corte d'Appello e della Procura Generale dovrà riprendere secondo la disciplina ordinaria di cui ai codici di procedura civile e penale.

Poiché la legge di conversione all'art.1, comma 2, prevede che *"... restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28....."*, restano salvi i provvedimenti, assunti prima dell'entrata in vigore della legge n.70/2020, mediante i quali, anche per il mese di luglio 2020, sono state disposte, ai sensi dell'art. 83 lett. f) ed h) D.L. n.18/2020, le udienze civili con trattazione cartolare le quali si terranno conformemente al provvedimento di fissazione, e con la regolare trattazione, in presenza, di quelle cause sul ruolo delle medesime udienze, eventualmente escluse dalla trattazione scritta (a seguito di riduzione selettiva dei procedimenti in udienza, secondo le linee guida fissate per la prima fase della ripresa).

Tutta l'attività giurisdizionale, quindi, a partire dall'1.7.2020, si svolgerà regolarmente in presenza, ferma restando la facoltà del Collegio Giudicante di regolamentare l'accesso alle aule di udienza al fine di evitare assembramenti di persone e di adottare all'occorrenza i provvedimenti di cui agli artt. art. 472, comma 3 c.p.p. e 128 c.p.c..

Si sottolinea, poi, che secondo quanto previsto dalla legge di conversione alla lett. c-ter) *dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11.1. "...Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la*



sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti”.

Infine, in considerazione del fatto che la modifica del termine di cui all'art.83, comma 6 del D.L. 18/2020 non incide sulla disciplina relativa alle prescrizioni igienico sanitarie relative alla perdurante condizione di emergenza COVID-19, vanno confermate le indicazioni e prescrizioni formulate in materia sanitaria dalle Autorità, nei provvedimenti richiamati in premessa, confermate espressamente con i decreti n. 68 e n.69 del 20.4.2020 e a quelle ulteriori disposte con DPCM del 26 aprile 2020 (norme di igiene, uso del liquido igienizzante e dei dispositivi di prevenzione individuali: “ *le protezioni delle vie respiratorie in tutti i luoghi confinati aperti al pubblico*” e “ *comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza*” potenzialmente applicabile agli uffici giudiziari, limitatamente agli ambienti accessibili al pubblico ed ove non sia altrimenti possibile garantire il distanziamento). Vanno pure richiamati i documenti tecnici dell'INAIL sulle strategie di prevenzione del contagio, distanziamento interpersonale di almeno un metro, prevenzione dell'affollamento e degli assembramenti nei corridoi e in qualsivoglia altro ambiente del Palazzo di Giustizia, ovvero degli altri locali, adibiti ad uffici giudiziari, fasce orarie per la chiamata delle cause.

Quanto all'accesso al Palazzo di Giustizia di Messina e alla sezione lavoro della Corte devono essere revocati i precedenti provvedimenti inerenti l'apertura e la chiusura dei portoni di ingresso; l'accesso ai locali avverrà nei consueti orari di rito, vigenti nel periodo antecedente al 9 marzo 2020, ed è consentito - sino a diversa disposizione - solo ai soggetti muniti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L'accesso agli uffici giudiziari dei soggetti impegnati per la partecipazione alle udienze civili, penali e di lavoro avverrà, sino a nuova disposizione, mediante esibizione del decreto di citazione ovvero di altra documentazione comprovante l'orario di celebrazione dell'udienza, ed in orari prossimi a tale udienza, fermo restando che sarà cura delle cancellerie provvedere all'affissione dell'elenco dei procedimenti con indicazione per ciascuno dell'orario di chiamata.

Quanto all'accesso alle cancellerie, agli sportelli e alle stanze del personale amministrativo esso, per quanto riguarda la Corte e la Procura Generale, è consentito gli Avvocati senza alcuna limitazione oraria, ma con modalità tali da garantire, a cura dei responsabili dei singoli uffici, il rispetto della distanza di almeno un metro e di evitare assembramenti di persone; l'accesso del pubblico esterno e non qualificato sarà consentito, salvi casi di riconosciuta urgenza, previa prenotazione e scaglionato per orari, ovviamente nel rispetto del distanziamento e delle norme di igiene e protezione sopra indicate.

I soggetti che provengono da regioni diverse dalla Sicilia dovranno attestare, anche mediante autodichiarazione - e sino a diversa disposizione - l'esigenza lavorativa o la situazione di necessità legittimante lo spostamento, di non essere positivi al Covid 19 e di non essere sottoposti alla misura della quarantena.

Discende da quanto sopra previsto, in termini di ripresa della attività degli Uffici giudiziari che, quanto al ricorso al lavoro agile (che l'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni), in

adesione alla circolare DOG del 2.5.2020, ne va sottolineata la necessità di una rimodulazione che incrementi gradualmente e **fino al massimo consentito**, le giornate lavorative *in* rispetto a quelle *aut*, in una articolazione del rapporto presenze/assenze, idonea a supportare la attività giurisdizionale, in un quadro di complessiva e ormai generalizzata ripresa della stessa

P.Q.M.

vista la legge 25 giugno 2020, n.70 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

dispongono, **con decorrenza 1.7.2020:**

a) salvo quanto previsto al capo f), la cessazione della efficacia dei provvedimenti organizzativi e linee guida, per la trattazione degli affari giudiziari, emanate con nota del 20.4.2020 e 4.5.2020 ai sensi dell'art.83 commi 6 e 7 D.L. 17.3.2020, n. 18 e, di conseguenza, l'attività giurisdizionale della Corte d'Appello e della Procura Generale dovrà riprendere secondo la disciplina ordinaria di cui ai codici di procedura civile e penale.

b) restano salvi i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione, mediante i quali, anche per il mese di luglio 2020 sono state regolamentate le udienze civili e penali ai sensi dell'art. 83 lett. f) ed h) D.L. n.18/2020, le quali si terranno conformemente al provvedimento di fissazione.

c) le udienza diverse da quelle di cui al punto b) si svolgeranno con regolare trattazione, in presenza.

d) a far data dal 1 luglio 2020 sono revocati i precedenti provvedimenti inerenti l'apertura e la chiusura dei portoni di ingresso del Palazzo di Giustizia di Messina e della sezione lavoro della Corte di Appello;

e) l'accesso ai locali avverrà nei consueti orari di rito, vigenti nel periodo antecedente al 9 marzo 2020, ed è consentito -sino a diversa disposizione- solo ai soggetti muniti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; l'accesso agli uffici giudiziari del pubblico impegnato per la partecipazione alle udienze civili, penali e di lavoro avverrà, **sino a nuova disposizione**, mediante esibizione del decreto di citazione ovvero di altra documentazione comprovante l'orario di celebrazione dell'udienza, ed in orari prossimi a tale udienza; I soggetti che provengono da regioni diverse **dalla Sicilia** dovranno attestare, anche mediante autodichiarazione - e sino a diversa disposizione - l'esigenza lavorativa o la situazione di necessità legittimante lo spostamento, di non essere positivi al Covid 19 e di non essere sottoposti alla misura della quarantena

f) restano salve le misure di carattere igienico-sanitario di cui ai decreti 68 e 69 del 20.4.2020.

Il personale addetto alla vigilanza ed i militari appartenenti al Nucleo C.C. Tribunali vigileranno affinché negli spazi antistanti le aule ove si celebrano le udienze siano, in ogni modo, evitati assembramenti di persone, e cureranno che gli ingressi per la partecipazione alle udienze avvengano in corrispondenza dell'orario indicato nei decreti di citazione e dietro esibizione di copia di detto decreto.

I responsabili delle imprese addette alla pulizia di locali vigileranno affinché si proceda giornalmente alla pulizia degli ambienti e di tutte le superfici di lavoro (scrivanie, tavoli, banchi, tastiere etc.

Si comunichi a tutti i Magistrati e al Dirigente Amministrativo della Corte di Appello e della Procura Generale, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Messina, Barcellona P.G. e Patti, e alle Camere Penali.

Si Comunichi ai responsabili dei servizi di vigilanza e di pulizia, al Nucleo C.C. Tribunali.

Si comunichi al Consiglio Giudiziario, al DOG, e alla VII Commissione del CSM.

Messina 30.6.2020

Il Procuratore Generale
(*Vincenzo Barbaro*)

Il Presidente della Corte
(*Michele Giuffuccio*)